



COMUNE DI FONTANETTO PO
Provincia di Vercelli

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I)

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	3
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	4
ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	4
CAPO II	5
UTENZE DOMESTICHE	5
ART. 6 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	5
CAPO III	6
UTENZE NON DOMESTICHE.....	6
ART. 7 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	6
ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	6
CAPO IV	6
MODALITA' GESTIONALI.....	6
ART. 9 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	6
ART. 10 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE..	7
ART. 11 -TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI	8
CAPO V.....	9
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI	9
ART. 12 – RIDUZIONI TARIFFARIE	9
ART. 13 – AGEVOLAZIONI, ESENZIONI SULLA TASSA.....	9
ART. 14 – MANCATO CUMULO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	10
ART. 15 – ESCLUSIONI DALLA TASSA.....	10
CAPO VI	12
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI	12
ART. 16 – RISCOSSIONE	12
ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	12
ART. 18 – CONTROLLI	12
ART. 19 – ACCERTAMENTI	13
ART. 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA	13
ART. 22 – CONTENZIOSO	14
ART. 23 - SANZIONI E INTERESSI.....	14
ART. 24 – RIMBORSI.....	14
ART. 25 - IL TRATTAMENTO DEI DATI	14
CAPO VII.....	15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
ART. 26 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE	15
ALLEGATO 1	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI... ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n° 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 e s.m.i., una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nell'allegato 1 che si unisce al presente regolamento, in cui è stata recepita l'assimilazione già effettuata ai fini dell'applicazione della Tarsu.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 della Legge 27/12/2013, n° 147 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Art. 3 - Presupposti del tributo e soggetti passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Tipo Consortile per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n° 36.

5. Le tariffe del tributo sono determinate dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.

6. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo, o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito e costi a preventivo e a consuntivo.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013 n° 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. 201/11, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n° 138.

3. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu. Il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138.

CAPO II

UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafica nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel Comune di Fontanetto Po, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. In fase di prima applicazione viene effettuata una armonizzazione straordinaria della banca dati su disposizione della Giunta Comunale al fine di una più puntuale e corretta applicazione del tributo.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, si assume come base di calcolo un nucleo di due persone.
7. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, ai sensi del successivo art. 15 comma 2, è applicato lo schema tariffario con un abbattimento della quota variabile nella percentuale del 50%. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000 o nella dichiarazione di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 2).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 2).
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.
11. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla superficie

dei singoli alloggi e/o pertinenze denunciate mentre, per la parte variabile, viene effettuato unitariamente, per ciascun nucleo, in base ai numero degli occupanti, come risultanti in anagrafe.

CAPO III

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di trascodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 3).
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili, attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 3).
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO IV

MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e viene riscosso con le stesse modalità dal Comune e riversato

alla Provincia. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Entro lo stesso termine, decorrente dal verificarsi dell'evento devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti il tributo, la cessazione dell'utenza, nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nel caso di utenze domestiche di residenti, è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata sulla base delle denunce di variazione dei componenti anagrafici presentate.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le *utenze non domestiche*: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione. ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - q) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza
6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione o cessazione, ha effetto dal mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
7. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. La mancata presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza nei termini di cui sopra, comporta l'applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero ove la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.

10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione.

11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

12. La dichiarazione, debitamente sottoscritta deve essere consegnata direttamente all'ufficio competente o inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite Pec, allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante. Il Comune rilascia ricevuta che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax o Pec, nel giorno del suo ricevimento.

13. Semprechè non siano nel frattempo intervenute variazioni degli elementi determinanti il tributo, si considerano valide le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi ai fini della Tarsu, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative, il Comune provvede alle relative modifiche d'ufficio, o a rivolgere apposite richieste agli utenti.

Art. 11 -Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 3 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 3 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento della tariffa è effettuato semestralmente, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente alla Tosap. Qualora entro il termine della scadenza della prima rata non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione, il versamento della tariffa verrà effettuato per intero nella rata a saldo.

7. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifiche convenzioni/autorizzazioni da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio e la tassa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni/autorizzazioni.

8. In mancanza di stipula di dette convenzioni/autorizzazioni, la tassazione è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l'esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.

9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP in base al Regolamento Comunale, il tributo giornaliero sui rifiuti non deve essere versato.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

11. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

L'ufficio comunale addetto alla vigilanza, l'ufficio tecnico e l'ufficio segreteria sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, ovvero ad altro soggetto incaricato, tutte le concessioni rilasciate e i contratti stipulati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI

Art. 12 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che provvedono in modo regolare e continuativo alla pratica del compostaggio domestico.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale entro il 30 NOVEMBRE, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi salvo il venir meno della condizione per l'attribuzione della stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
3. Per le utenze non domestiche che non conferiscono al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'Allegato 1, è concessa una riduzione del 20 per cento, da applicarsi a consuntivo, limitatamente alla quota variabile del tributo, in proporzione alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il kd di riferimento, di cui all'art. 7, all'intera superficie imponibile. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
4. La richiesta di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione.
5. Le riduzioni di questo articolo non sono cumulabili fra loro e neppure con altre agevolazioni previste nel presente Regolamento, qualora richieste per la stessa unità abitativa. In caso di richiesta di più agevolazioni verrà applicata quella più favorevole all'utente.
6. I minori introiti determinati dall'applicazione delle riduzioni riconosciute dal presente articolo dovranno costituire voce di accantonamento, da inserirsi nel Piano Finanziario del servizio.

Art. 13 – Agevolazioni, esenzioni sulla tassa

1. Le agevolazioni sono computate nel piano finanziario e sono definite nei coefficienti che concorrono alla formazione delle tariffe deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano copertura nel riparto del piano finanziario delle altre categorie di tassazione nell'ottica del mantenimento e rilancio del commercio nella piccola comunità rurale. E' a carico del Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite o con la partecipazione diretta del Comune.

Art. 14 – Mancato cumulo delle riduzioni e agevolazioni

1. Fatte salve le diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni di cui ai precedenti articoli non si cumulano tra di loro.

Art. 15 – Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate ad usi diversi, quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc.. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;
- c) locali sottotetto non usabili o non agibili (locale aventi un'altezza media inferiore od uguale a 1,50 mt. senza opere di finitura e tramezzature interne), purchè non censiti catastalmente nella categoria "A" relativa all'unità immobiliare in quanto, in tal caso, verranno tassati.
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta o parcheggio gratuito dei veicoli.
- e) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni.
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e lavaggio.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purchè tali circostanze risultino indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo i fabbricati danneggiati, in evidente stato di abbandono, non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra, purchè tale stato risulti da adeguata documentazione presentata all'Ufficio Tributi dal proprietario dell'immobile;

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

4. Nella determinazione della superficie, ai fini dell'applicazione della tassa, non si tiene conto di quelle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Non sono in particolare soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni: di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;
- b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani;
- c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ai sensi del comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- d) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze: sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.
- e) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente.

5. L'esclusione dalla tassazione delle superfici di cui al comma precedente è applicabile solo in presenza di documenti comprovanti lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa pubblica per effetto di norme

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

7. Sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

CAPO VI

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art. 16 – Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi, possono essere inviati ai contribuenti appositi avvisi di pagamento presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In tal caso, le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conguagliate. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento.
3. Il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al Comune. Il numero e la scadenza delle singole rate nonché le modalità per il versamento del tributo, verranno stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione delle tariffe Tari. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente.
4. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, non è dovuto il pagamento qualora la somma dovuta dal singolo utente sia uguale o inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 5. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale ed è riferito al tributo annuo e non alle singole rate di acconto.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi a l l e comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento, di trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nello stesso termine il contribuente può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 19 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando ai contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali.
7. Gli importi accertati a titolo di tassa, accessori, sanzioni ed interessi devono essere versati in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 16,00,0 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
9. La Giunta Comunale verifica la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
10. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 20 - Accertamento con adesione

1. Si applica l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso dell'anno, viene inoltrato un sollecito di pagamento tramite raccomandata A.R., indicando le somme da versare in unica rata ed addebito di spese di notifica.
2. Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento si procede all'emissione dell'avviso di accertamento per mancato o parziale pagamento ed alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 27/12/2013 n° 147 e successive modificazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali.

Art. 24 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quelle in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 25 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento della tassa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704, art. 1, della Legge 27/12/2013 n° 147 e successive modificazioni, è soppressa l'applicazione della Tarsu. Rimane ferma per il Comune la potestà relativa alle attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU vigente sino al 31 dicembre 2013, con l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. E' fatto salvo il rispetto, ai sensi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge e s.m.i., dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2014.